

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

che modifica le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie degli animali nonché per i programmi di controllo volti a prevenire le zoonosi presentati per il 2007

[notificata con il numero C(2007) 5985]

(2007/851/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi.
- (2) La decisione 2006/687/CE della Commissione, del 12 ottobre 2006, relativa a programmi che possono fruire di un contributo finanziario comunitario nel 2007 per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi, per la sorveglianza delle TSE e a programmi per l'eradicazione della BSE e della scrapie ⁽²⁾ indica il tasso proposto e l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

- (3) La decisione 2006/875/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 ⁽³⁾ e la decisione 2006/876/CE della Commissione, del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati da Bulgaria e Romania per il 2007 e modifica la decisione 2006/687/CE stabiliscono l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

- (4) La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2007, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo concesso.
- (5) Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dei programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il loro stanziamento destinandoli a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri in questione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 del 13.10.2006, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2006/876/CE (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 57).

⁽³⁾ GU L 337 del 5.12.2006, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2007/22/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 46).

- (6) Occorre pertanto modificare le decisioni 2006/687/CE, 2006/875/CE e 2006/876/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/875/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
- i) alla lettera d), i termini «1 200 000 EUR» sono sostituiti da «790 000 EUR»;
- ii) alla lettera e), i termini «1 850 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;
- iii) alla lettera g), i termini «4 850 000 EUR» sono sostituiti da «4 100 000 EUR»;
- b) al paragrafo 3, i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «450 000 EUR»;
- 2) l'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «3 500 000 EUR» sono sostituiti da «5 500 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;
- c) alla lettera c), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;
- d) alla lettera d), i termini «95 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;
- e) alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;
- 3) l'articolo 3, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «3 000 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «2 500 000 EUR» sono sostituiti da «2 950 000 EUR»;
- c) alla lettera c), i termini «1 100 000 EUR» sono sostituiti da «1 550 000 EUR»;

- 4) l'articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera b), i termini «400 000 EUR» sono sostituiti da «1 600 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «35 000 EUR» sono sostituiti da «85 000 EUR»;
- c) alla lettera e), i termini «2 300 000 EUR» sono sostituiti da «4 800 000 EUR»;
- d) alla lettera f), i termini «225 000 EUR» sono sostituiti da «425 000 EUR»;
- 5) l'articolo 5 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
- i) alla lettera a), i termini «5 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 900 000 EUR»;
- ii) alla lettera b), i termini «200 000 EUR» sono sostituiti da «570 000 EUR»;
- iii) alla lettera c), i termini «4 000 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 000 EUR»;
- iv) alla lettera e), i termini «1 600 000 EUR» sono sostituiti da «1 220 000 EUR»;
- b) al paragrafo 3, i termini «650 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
- 6) l'articolo 6, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «4 900 000 EUR» sono sostituiti da «8 000 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «360 000 EUR»;
- c) alla lettera c), i termini «1 300 000 EUR» sono sostituiti da «1 400 000 EUR»;
- d) alla lettera d), i termini «600 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;
- 7) l'articolo 7, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «660 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «500 000 EUR»;
- c) alla lettera g), i termini «2 000 000 EUR» sono sostituiti da «960 000 EUR»;

- d) alla lettera h), i termini «875 000 EUR» sono sostituiti da «550 000 EUR»;
- e) alla lettera i), i termini «175 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;
- f) alla lettera j), i termini «320 000 EUR» sono sostituiti da «590 000 EUR»;
- g) alla lettera m), i termini «60 000 EUR» sono sostituiti da «110 000 EUR»;
- h) alla lettera q), i termini «450 000 EUR» sono sostituiti da «20 000 EUR»;
- i) alla lettera r), i termini «205 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
- 8) l'articolo 8, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «1 100 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «650 000 EUR»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) i termini «250 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;
- 10) all'articolo 10, paragrafo 2, i termini «120 000 EUR» sono sostituiti da «350 000 EUR»;
- 11) l'articolo 12, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera c), i termini «160 000 EUR» sono sostituiti da «310 000 EUR»;
- b) alla lettera d), i termini «243 000 EUR» sono sostituiti da «460 000 EUR»;
- c) alla lettera j), i termini «510 000 EUR» sono sostituiti da «900 000 EUR»;
- d) alla lettera n), i termini «10 000 EUR» sono sostituiti da «15 000 EUR»;
- e) alla lettera t), i termini «121 000 EUR» sono sostituiti da «46 000 EUR»;
- f) alla lettera x), i termini «130 000 EUR» sono sostituiti da «200 000 EUR»;
- g) alla lettera y), i termini «275 000 EUR» sono sostituiti da «1 125 000 EUR»;
- 12) l'articolo 13, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera b), i termini «1 059 000 EUR» sono sostituiti da «1 320 000 EUR»;
- b) alla lettera c), i termini «1 680 000 EUR» sono sostituiti da «1 950 000 EUR»;
- c) alla lettera f), i termini «1 827 000 EUR» sono sostituiti da «1 650 000 EUR»;
- d) alla lettera g), i termini «10 237 000 EUR» sono sostituiti da «9 100 000 EUR»;
- e) alla lettera i), i termini «6 755 000 EUR» sono sostituiti da «6 410 000 EUR»;
- f) alla lettera j), i termini «3 375 000 EUR» sono sostituiti da «3 000 000 EUR»;
- g) alla lettera k), i termini «348 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;
- h) alla lettera s), i termini «3 744 000 EUR» sono sostituiti da «244 000 EUR»;
- i) alla lettera t), i termini «2 115 000 EUR» sono sostituiti da «2 940 000 EUR»;
- j) alla lettera v), i termini «1 088 000 EUR» sono sostituiti da «610 000 EUR»;
- 13) l'articolo 14, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera d), i termini «500 000 EUR» sono sostituiti da «50 000 EUR»;
- b) alla lettera g), i termini «713 000 EUR» sono sostituiti da «413 000 EUR»;
- c) alla lettera i), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «70 000 EUR»;
- d) alla lettera j), i termini «150 000 EUR» sono sostituiti da «65 000 EUR»;
- e) alla lettera o), i termini «328 000 EUR» sono sostituiti da «530 000 EUR»;
- f) alla lettera p), i termini «305 000 EUR» sono sostituiti da «45 000 EUR»;
- 14) l'articolo 15, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera c), i termini «927 000 EUR» sono sostituiti da «827 000 EUR»;
- b) alla lettera e), i termini «1 306 000 EUR» sono sostituiti da «516 000 EUR»;
- c) alla lettera f), i termini «5 374 000 EUR» sono sostituiti da «4 500 000 EUR»;
- d) alla lettera h), i termini «629 000 EUR» sono sostituiti da «279 000 EUR»;
- e) alla lettera i), i termini «3 076 000 EUR» sono sostituiti da «620 000 EUR»;
- f) alla lettera j), i termini «2 200 000 EUR» sono sostituiti da «1 280 000 EUR»;

- g) alla lettera l), i termini «332 000 EUR» sono sostituiti da «232 000 EUR»;
- h) alla lettera o), i termini «716 000 EUR» sono sostituiti da «41 000 EUR»;
- i) alla lettera q), i termini «279 000 EUR» sono sostituiti da «179 000 EUR»;
- j) alla lettera t), i termini «9 178 000 EUR» sono sostituiti da «5 178 000 EUR».
- 2) all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) i termini «425 000 EUR» sono sostituiti da «275 000 EUR»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) i termini «508 000 EUR» sono sostituiti da «5 000 EUR»;
- 4) l'articolo 4, paragrafo 2 è modificato come segue:
- a) alla lettera a), i termini «23 000 EUR» sono sostituiti da «88 000 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «105 000 EUR» sono sostituiti da «505 000 EUR».

Articolo 3

La decisione 2006/876/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 2 è modificato come segue:

- a) alla lettera a), i termini «830 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;
- b) alla lettera b), i termini «800 000 EUR» sono sostituiti da «0 EUR»;

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati da I a V della decisione 2006/687/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Malattia di Aujeszky	Belgio	50 %	350 000
	Spagna	50 %	350 000
Febbre catarrale degli ovini	Spagna	50 %	8 000 000
	Francia	50 %	360 000
	Italia	50 %	1 400 000
	Portogallo	50 %	1 100 000
Brucellosi bovina	Irlanda	50 %	1 950 000
	Spagna	50 %	5 500 000
	Italia	50 %	3 000 000
	Cipro	50 %	20 000
	Portogallo	50 %	1 280 000
	Regno Unito ⁽¹⁾	50 %	1 100 000
Tubercolosi bovina	Spagna	50 %	8 000 000
	Italia	50 %	2 950 000
	Polonia	50 %	1 550 000
	Portogallo	50 %	450 000
Peste suina classica	Germania	50 %	1 100 000
	Francia	50 %	650 000
	Lussemburgo	50 %	35 000
	Slovenia	50 %	25 000
	Slovacchia	50 %	400 000
Leucosi enzootica bovina	Estonia	50 %	20 000
	Italia	50 %	1 600 000
	Lettonia	50 %	85 000
	Lituania	50 %	135 000
	Polonia	50 %	4 800 000
	Portogallo	50 %	425 000
Brucellosi ovina e caprina (<i>B. melitensis</i>)	Grecia	50 %	200 000
	Spagna	50 %	5 900 000
	Francia	50 %	570 000
	Italia	50 %	5 000 000
	Cipro	50 %	120 000
	Portogallo	50 %	1 220 000
Poseidom ⁽²⁾	Francia ⁽³⁾	50 %	50 000

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Rabbia	Bulgaria	50 %	0
	Repubblica ceca	50 %	490 000
	Germania	50 %	850 000
	Estonia	50 %	925 000
	Lettonia	50 %	790 000
	Lituania	50 % territorio nazionale; 100 % aree di confine	450 000
	Ungheria	50 %	900 000
	Austria	50 %	185 000
	Polonia	50 %	4 100 000
	Romania	50 %	0
	Slovenia	50 %	375 000
	Slovacchia	50 %	500 000
	Finlandia	50 %	112 000
	Peste suina africana, peste suina classica	Bulgaria	50 %
Italia		50 %	140 000
Romania		50 %	5 250 000
Malattia vescicolare dei suini	Italia	50 %	350 000
Influenza aviaria	Belgio	50 %	66 000
	Bulgaria	50 %	88 000
	Repubblica ceca	50 %	74 000
	Danimarca	50 %	310 000
	Germania	50 %	460 000
	Estonia	50 %	40 000
	Irlanda	50 %	59 000
	Grecia	50 %	42 000
	Spagna	50 %	82 000
	Francia	50 %	280 000
	Italia	50 %	900 000
	Cipro	50 %	15 000
	Lettonia	50 %	15 000
	Lituania	50 %	12 000
	Lussemburgo	50 %	15 000
	Ungheria	50 %	110 000
	Malta	50 %	5 000
	Paesi Bassi	50 %	126 000
	Austria	50 %	42 000
	Polonia	50 %	87 000
	Romania	50 %	505 000
	Portogallo	50 %	46 000
	Slovenia	50 %	32 000
	Slovacchia	50 %	21 000
	Finlandia	50 %	27 000
	Svezia	50 %	200 000
	Regno Unito	50 %	1 125 000
Totale			80 171 000

(¹) Regno Unito unicamente per l'Irlanda del Nord.

(²) Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Francia unicamente Guadalupa, Martinica e Riunione.

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo per la prevenzione delle zoonosi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Salmonella	Belgio	50 %	550 000
	Bulgaria	50 %	5 000
	Repubblica ceca	50 %	330 000
	Danimarca	50 %	500 000
	Germania	50 %	175 000
	Estonia	50 %	27 000
	Irlanda	50 %	0
	Grecia	50 %	60 000
	Spagna	50 %	960 000
	Francia	50 %	550 000
	Italia	50 %	590 000
	Cipro	50 %	40 000
	Lettonia	50 %	60 000
	Ungheria	50 %	110 000
	Paesi Bassi	50 %	1 350 000
	Austria	50 %	80 000
	Polonia	50 %	2 000 000
	Portogallo	50 %	20 000
	Romania	50 %	215 000
	Slovacchia	50 %	50 000
Totale			7 672 000

ALLEGATO III

Elenco dei programmi di sorveglianza delle TSE di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota applicata per i test rapidi e i test di discriminazione eseguiti	Importo massimo (EUR)
TSE	Belgio	100 %	2 084 000
	Repubblica ceca	100 %	1 320 000
	Danimarca	100 %	1 950 000
	Germania	100 %	11 307 000
	Estonia	100 %	233 000
	Irlanda	100 %	6 410 000
	Grecia	100 %	1 650 000
	Spagna	100 %	9 100 000
	Francia	100 %	24 815 000
	Italia	100 %	3 000 000
	Cipro	100 %	530 000
	Lettonia	100 %	312 000
	Lituania	100 %	645 000
	Lussemburgo	100 %	146 000
	Ungheria	100 %	784 000
	Malta	100 %	90 000
	Paesi Bassi	100 %	5 112 000
	Austria	100 %	1 759 000
	Polonia	100 %	244 000
	Portogallo	100 %	2 940 000
	Romania	100 %	2 370 000
	Slovenia	100 %	308 000
	Slovacchia	100 %	610 000
	Finlandia	100 %	839 000
	Svezia	100 %	2 020 000
	Regno Unito	100 %	6 781 000
Totale			87 359 000

ALLEGATO IV

Elenco dei programmi di eradicazione della BSE di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
BSE	Belgio	50 % abbattimento	50 000
	Repubblica ceca	50 % abbattimento	750 000
	Danimarca	50 % abbattimento	51 000
	Germania	50 % abbattimento	50 000
	Estonia	50 % abbattimento	98 000
	Irlanda	50 % abbattimento	70 000
	Grecia	50 % abbattimento	750 000
	Spagna	50 % abbattimento	413 000
	Francia	50 % abbattimento	50 000
	Italia	50 % abbattimento	65 000
	Lussemburgo	50 % abbattimento	100 000
	Paesi Bassi	50 % abbattimento	60 000
	Austria	50 % abbattimento	48 000
	Polonia	50 % abbattimento	530 000
	Portogallo	50 % abbattimento	45 000
	Slovenia	50 % abbattimento	25 000
	Slovacchia	50 % abbattimento	250 000
Finlandia	50 % abbattimento	25 000	
Regno Unito	50 % abbattimento	347 000	
Totale			3 777 000

ALLEGATO V

Elenco dei programmi di eradicazione della scrapie di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Aliquota e importo del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota	Importo massimo (EUR)
Scrapie	Belgio	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	99 000
	Repubblica ceca	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	107 000
	Germania	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	827 000
	Estonia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	13 000
	Irlanda	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	279 000
	Grecia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	516 000
	Spagna	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	4 500 000
	Francia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	8 862 000
	Italia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	620 000
	Cipro	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	1 280 000
	Lussemburgo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	28 000
	Ungheria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	232 000
	Paesi Bassi	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	543 000
	Austria	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	14 000
	Portogallo	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	41 000
	Romania	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	980 000
	Slovenia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	83 000
	Slovacchia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	179 000
	Finlandia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	11 000
	Svezia	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	6 000
Regno Unito	50 % abbattimento; 50 % genotipizzazione	5 178 000	
Totale			24 398 000»